

**STATUTO**  
**ASSOCIAZIONE MALATI REUMATICI**  
**DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ONLUS**

**Titolo I**  
**Disposizioni generali**

**Articolo 1**

1. È costituita l'Associazione di volontariato denominata "Associazione Malati Reumatici del Friuli Venezia Giulia – ONLUS - di seguito denominata "A.Ma.Re. FVG ONLUS", i cui contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.
2. L'A.Ma.Re. FVG ONLUS è una Associazione ONLUS ovvero rientra tra le "organizzazioni non lucrative di utilità sociale", di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, pertanto bisogna sempre indicare tale appartenenza, aggiungendo l'acronimo ONLUS.
3. L'A.Ma.Re. FVG ONLUS riunisce e rappresenta i malati reumatici, residenti in Friuli Venezia Giulia.
4. L'Associazione ha sede in Udine, presso il Centro Polifunzionale di via Micesio, 31.
5. L'Associazione aderisce, quale Associazione Regionale, dell'Associazione Nazionale Malati Reumatici – ONLUS, con sede in Roma.
6. L'A.Ma.Re. FVG si ispira ai principi della Legge 266/91, in particolare a quanto previsto all'art. 3, comma 3, essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della L.R. n. 12/95.

**Articolo 2**

1. L'Associazione svolge la sua attività senza fini di lucro, anche indiretto, per scopi esclusivi di solidarietà sociale. Le prestazioni fornite dalle persone impegnate nello svolgimento dei compiti istituzionali dell'Associazione sono a titolo gratuito, nel rispetto delle normative statali e regionali.

**Articolo 3**

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
2. Essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea dei Soci approvata da almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

**Articolo 4**

1. L'Associazione di Volontariato A.Ma.Re. FVG persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale e svolge la sua attività in assenza di fini di lucro ed assicurando la gratuità delle prestazioni fornite dai suoi Soci.

**Articolo 5**

1. Le specifiche finalità dell'A.Ma.Re. FVG sono:
  - a) sensibilizzare le autorità sanitarie e politiche al fine di creare strutture sanitarie in grado di svolgere attività preventive, curative e riabilitative per il malato reumatico;
  - b) svolgere azione divulgativa e educativa nei confronti del pubblico in generale e dei malati reumatici in particolare, affinché si prenda coscienza dell'importanza socioeconomica delle malattie reumatiche;
  - c) tutelare gli interessi del malato reumatico attraverso la diffusione dell'informazione sui luoghi e mezzi di cura delle malattie reumatiche, la riduzione dei costi economici e patrocinando il rispetto dei diritti dell'invalide reumatico;
  - d) sollecitare la collaborazione tra medico di base e reumatologo perché sia garantito un rapido e corretto accesso alle strutture specialistiche;
  - e) promuovere ogni iniziativa che valga a potenziare l'attività dell'A.Ma.Re. FVG, acquisendo i mezzi finanziari utili all'espletamento delle sue funzioni;

**Articolo 6**

1. L'A.Ma.Re. FVG ONLUS opera sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Per perseguire le finalità statutarie l'A.Ma.Re. FVG ONLUS potrà aprire sezioni territoriali sul territorio Regionale, su base Provinciale e Comunale.

**TITOLO II**  
**I Soci**

**Articolo 7**

1. Possono essere Soci dell'Associazione tutte le persone che condividono le finalità dell'A.Ma.Re. FVG ONLUS e sono mossi da spirito di solidarietà.
2. Divengono Soci coloro la cui domanda d'ammissione è accettata dal Consiglio Direttivo che versano la quota associativa.
3. Vengono riconosciuti come:
  - a) "Soci Ordinari" i malati reumatici di qualsiasi età e condizione; per i minori di 18 anni e per gli incapaci la domanda d'ammissione verrà sottoposta dagli esercenti la potestà;
  - b) "Soci fondatori" i Soci che hanno partecipato alla costituzione dell'A.Ma.Re. FVG ONLUS;
  - c) "Soci sostenitori" sono tutte le altre persone fisiche che risultino interessate all'attività dell'A.Ma.Re. FVG ONLUS.;
  - d) "Soci onorari" coloro che si sono particolarmente distinti nella lotta alle malattie reumatiche.

### **Articolo 8**

1. I Soci hanno il diritto di eleggere gli Organi dell'A.Ma.Re. FVG ONLUS.
2. I Soci hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi e dallo Statuto.
3. I Soci hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai sensi di legge.

### **Articolo 9**

1. I Soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri Soci ed all'esterno dell'A.Ma.Re. FVG è animato da spirito di solidarietà ed è attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale.
3. I Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale per l'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 10**

1. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'A.Ma.Re. FVG ONLUS.
2. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta, con voto segreto e dopo aver ascoltato le eventuali giustificazioni dell'interessato.
3. Si perde altresì la qualità di Socio per:
  - a) recesso comunicato per iscritto entro il 31 ottobre d'ogni anno;
  - b) decesso.

## **TITOLO III Gli Organi**

### **Articolo 11**

1. Sono Organi dell'A.Ma.Re. FVG ONLUS:
  - a) l'Assemblea dei Soci;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) Il Presidente
  - d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Possono fare parte del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti tutti i Soci maggiorenni in grado di intendere e volere.
3. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

## **CAPO I - L'Assemblea dei Soci**

### **Articolo 12**

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano fra i presenti.

### **Articolo 13**

1. L'Assemblea ha il compito di:
  - a) approvare la relazione del Presidente;
  - b) approvare i Bilanci consuntivo e di previsione del Consiglio Direttivo;
  - c) approvare la Relazione finanziaria del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - d) approvare le modifiche dello Statuto;
  - e) eleggere ogni triennio il Consiglio Direttivo e, fra i membri di questo, il Presidente;
  - f) eleggere ogni triennio il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - g) revocare il Consiglio Direttivo;
  - h) revocare il Presidente;
  - i) revocare il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - j) deliberare su argomenti all'ordine del giorno;
  - k) deliberare lo scioglimento dell'A.Ma.Re. FVG.

### **Articolo 14**

1. L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta il Presidente o i due terzi del Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, o anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti e comunque almeno una volta l'anno.
2. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, spedita a tutti i Soci almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea ed affisso almeno una settimana prima presso la sede dell'associazione.
3. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei Soci ed in seconda convocazione, dopo almeno un'ora, con qualsiasi numero di Soci.
4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ad eccezione delle delibere di modifica dello Statuto o di revoca del Consiglio Direttivo, del Presidente o del Collegio dei Revisori dei Conti per le quali è richiesta una maggioranza dei due terzi dei voti e della delibera di scioglimento dell'Associazione per la quale è richiesta una maggioranza dei tre quarti dei voti.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
6. Hanno diritto di voto tutti i Soci costituenti l'Assemblea, d'età superiore ai 18 anni ed in grado di intendere e volere; per gli incapaci il voto sarà espresso dall'esercente la potestà.

7. Il Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta; non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
8. Nelle deliberazioni d'approvazione di bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
9. Spetta al Presidente dell'Assemblea il constatare la validità delle deleghe e, per la valutazione dei voti, potrà nominare due scrutatori.
10. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o da un Socio e sottoscritto dal Presidente.
11. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'A.Ma.Re. FVG.
12. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale.

## **CAPO II – Il Consiglio Direttivo**

### **Articolo 15**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri, eletti democraticamente dall'Assemblea tra i Soci, a maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea, in sede di elezioni, può ridurre il numero dei membri fino a cinque.

### **Articolo 16**

1. Il presidente rappresenta l'A.Ma.Re. FVG ONLUS e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività relative all'Associazione.
3. In particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:
  - a) provvedere all'indirizzo generale e allo sviluppo dell'A.Ma.Re. FVG ONLUS;
  - b) attuare i deliberati dell'Assemblea;
  - c) sovrintendere e provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività dell'A.Ma.Re. FVG ONLUS;
  - d) sottoporre all'Assemblea i Bilanci consuntivo e di previsione, e il programma di lavoro per il futuro;
  - e) fissare la quota associativa annuale per i diversi Soci, allineandosi all'importo stabilito dalle consimili Associazioni Regionali;
  - f) eleggere a maggioranza tra i suoi membri il proprio Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
4. Il Consiglio Direttivo potrà farsi coadiuvare, ove lo ritenga opportuno, da Commissioni da esso nominate, anche a carattere permanente per le attività scientifiche o assistenziali e per le iniziative o manifestazioni volte alla divulgazione della problematica del malato reumatico e alla raccolta di fondi.

### **Articolo 17**

1. La durata in carica del Consiglio Direttivo è di tre anni e i membri possono essere rieletti. 2. Ogni membro del Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei voti.

### **Articolo 18**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o i due terzi del Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno e comunque una volta l'anno.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti in prima convocazione almeno la metà più uno dei componenti ed in seconda convocazione, dopo almeno un'ora, con qualsiasi numero di membri.
3. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. Le discussioni e le delibere del Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Segretario, nella sede dell'A.Ma.Re. FVG ONLUS.

## **CAPO III – Il Collegio dei Revisori dei Conti**

### **Articolo 19**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito di tre membri, eletti dall'Assemblea tra i Soci, che non rivestano la carica di membri del Consiglio Direttivo.
2. La durata in carica del Collegio dei Revisori dei Conti è di tre anni e i membri possono essere rieletti.

### **Articolo 20**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
  - a) accertare la regolare tenuta della contabilità dell'A.Ma.Re. FVG ONLUS;
  - b) verificare la consistenza di cassa e l'esistenza di beni di proprietà dell'A.Ma.Re. FVG ONLUS, procedendo, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo;
  - c) redigere una relazione annuale sui Bilanci, sottoscritta da sottoporre all'Assemblea.

## **TITOLO IV Il Patrimonio**

### **Articolo 21**

1. Le risorse economiche dell'A.Ma.Re. FVG ONLUS sono costituite da:
  - a) contributi degli aderenti;

- b) contributi privati;
- c) contributi dello Stato, d'Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi d'Organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari,
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio;
- h) ogni altro tipo d'entrate ammesse dalla Legge 266/91.

#### **Articolo 22**

1. I contributi dei Soci sono costituiti dalla quota associativa annuale per l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.
2. Altri contributi straordinari possono essere elargiti dai Soci e da persone fisiche o giuridiche.

#### **Articolo 23**

1. Le erogazioni liberali, superiori ai € 1.000,00 (mille/00) in denaro e le donazioni sono accettate dall'Assemblea, che delibera sull'utilizzazione delle stesse, in armonia con le finalità statutarie dell'A.Ma.Re. FVG.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario, dall'Assemblea, che delibera sull'utilizzazione degli stessi, in armonia con le finalità statutarie dell'A.Ma.Re. FVG ONLUS.

#### **Articolo 24**

1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dall'Assemblea.
2. L'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei rimborsi, che dovranno essere in armonia con le disposizioni della convenzione in oggetto e con le finalità statutarie dell'A.Ma.Re. FVG ONLUS.
3. Il Presidente attua le delibere dell'Assemblea e compie i relativi atti giuridici.

#### **Articolo 25**

1. I proventi derivanti da attività marginali di carattere produttivo sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'A.Ma.Re. FVG ONLUS.
2. L'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'A.Ma.Re. FVG ONLUS e con i principi della Legge 266/91.
3. Il Presidente attua delibere dell'Assemblea e compie i relativi atti giuridici.

#### **Articolo 26**

1. L'A.Ma.Re. FVG ONLUS ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. L'A.Ma.Re. FVG ONLUS ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Articolo 27**

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'A.Ma.Re. FVG ONLUS, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.
2. Il presidente attua delibere dell'Assemblea e compie i relativi atti giuridici.

#### **Articolo 28**

I Soci che prestano servizio di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

### **TITOLO V Il Bilancio**

#### **Articolo 29**

1. I Bilanci dell'A.Ma.Re. FVG ONLUS sono annuali; iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre d'ogni anno.
2. Il Bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative l'anno in corso.
3. Il Bilancio di previsione contiene le previsioni di spesa e d'entrata per l'esercizio annuale successivo.

#### **Articolo 30**

1. I Bilanci consuntivo e di previsione vengono predisposti dal Consiglio Direttivo, tenuto conto della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, entro quattro mesi dall'inizio dell'anno.
2. Il controllo sui Bilanci consuntivo e di previsione è operato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
4. Eventuali rilievi critici a spese o entrate sono allegati ai Bilanci e sottoposti all'Assemblea.

#### **Articolo 31**

1. I Bilanci consuntivo e di previsione sono approvati dall'Assemblea ordinaria, con voto palese, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
2. I Bilanci consuntivo e di previsione sono depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni antecedenti la seduta e possono essere consultati da ogni Socio.

### **TITOLO VI Le Convenzioni**

**Articolo 32**

1. Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità d'attuazione.
2. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente dell'A.Ma.Re. FVG ONLUS, quale suo legale rappresentante, copia d'ogni convenzione è custodita a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

**TITOLO VII**  
**Norme finali e transitorie**

**Art. 33**

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con Regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

**Art. 34**

1. L'associazione si estingue per delibera dell'Assemblea ovvero secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
  - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
  - b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni in via preferenziale a favore di associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

**Art. 35**

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.